

191473

Leggi - Parte 1 - Anno 2021

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 23 giugno 2021, n. 15

Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell'articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

[Continua >>>](#)

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 2021 , n. 15

Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell'articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15: rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

1. Nel comma 8 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 15 del 2020 le parole: "dal 1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 2021".
2. Nel comma 8 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 15 del 2020 le parole: "dopo il 1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il 31 dicembre 2021".
3. Nelle lettere a) e c) del comma 8 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 15 del 2020 le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 dicembre 2021".

Art. 2

Integrazione dell'articolo 86 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"3 bis. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli interventi che hanno ad oggetto l'efficientamento energetico degli immobili, con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzati previa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dall'articolo 78 bis. In

- 2 -

tal caso non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo e nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o dei provvedimenti di sanatoria della costruzione o è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente il 1° settembre 1967. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto d'intervento nell'ambito dell'attività di vigilanza."

Art. 3

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 giugno 2021

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto le note che seguono la legge per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

omissis

8. Fatto salvo quanto previsto da questo comma, l'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, come sostituito dal comma 3, e la relativa delibera attuativa si applicano a partire ~~dal 1° luglio 2021~~ **dal 31 dicembre 2021**. Fino a quest'ultima data continua ad applicarsi l'articolo 86, vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, con la relativa deliberazione attuativa. Quest'ultima normativa continua ad applicarsi anche ~~dopo il 1° luglio 2021~~ **dopo il 31 dicembre 2021**, con riguardo:

- a) ai titoli edilizi richiesti o presentati ~~entro il 30 giugno 2021~~ **entro il 30 dicembre 2021**;
- b) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati alla data di entrata in vigore di questa legge;
- c) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati ~~entro il 30 giugno 2021~~ **entro il 30 dicembre 2021** se la relativa previsione è contenuta in piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge."

- L'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 - e cioè della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) -, come sostituito dall'articolo 23 della legge provinciale n. 15 del 2020, dispone:

"Art. 86

Premialità edilizie per la diffusione dell'edilizia sostenibile e in legno di qualità

1. Quest'articolo disciplina le premialità edilizie per incentivare l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e degli impatti complessivi sotto il profilo ambientale e territoriale, nel rispetto di criteri di compatibilità ambientale, di sviluppo sostenibile e delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, della salute umana, del patrimonio storico e culturale.

2. Sono ammessi alle premialità edilizie previste da quest'articolo gli interventi:

- a) di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015;
- b) di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numeri 1 e 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

3. La Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce premialità edilizie per il miglioramento delle prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) le premialità possono consistere in ampliamenti di superficie utile netta (SUN) o nella riduzione del contributo di costruzione;
- b) per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione pari al 20 per cento dell'importo dovuto a condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo

- 2 -

- unitamente all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;
- c) le premialità sono riconosciute anche prevedendo l'adozione di criteri di sostenibilità o l'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;
- d) le premialità sono riconosciute per i seguenti miglioramenti delle prestazioni energetiche:
- 1) per gli interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento della prestazione energetica esistente pari almeno al 35 per cento del fabbisogno energetico iniziale, garantendo come minimo il raggiungimento della classe energetica D, ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo;
 - 2) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 2), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, anche comportanti la demolizione e ricostruzione, raggiungimento almeno della classe A, ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo.
4. Ai fini del calcolo delle premialità edilizie è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, secondo criteri definiti con la deliberazione prevista dal comma 3. In questi casi l'intervento può essere realizzato in deroga alla disciplina provinciale e comunale in materia di distanze dalle strade, dai confini e dagli edifici, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal codice civile, e in deroga alle altezze massime degli edifici.
5. Quest'articolo e le sue disposizioni attuative, approvate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3, sono direttamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute nei piani regolatori comunali e nei regolamenti edilizi comunali.”

Nota all'articolo 2

- L'articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 - e cioè della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 86 bis

Stato legittimo degli immobili

1. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 86 ter, nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie, ai sensi della legge urbanistica provinciale 2008.

2. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio o per gli immobili realizzati all'esterno dei centri abitati prima della data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), per i quali non era previsto il titolo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio o altri atti, pubblici o privati, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Questo comma si applica anche quando sussiste un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non è disponibile una copia.

3. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione indicata nel comma 1.

3 bis. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli interventi che hanno ad oggetto l'efficientamento energetico degli immobili, con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria e

- 3 -

sono realizzati previa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dall'articolo 78 bis. In tal caso non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo e nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o dei provvedimenti di sanatoria della costruzione o è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente il 1° settembre 1967. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto d'intervento nell'ambito dell'attività di vigilanza."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 31 maggio 2021, n. 102, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessore Mario Tonina, concernente "Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15: rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008".
- Assegnato alla terza commissione permanente il 3 giugno 2021.
- Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 10 giugno 2021.
- Approvato dal consiglio provinciale il con il titolo "Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell'articolo 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015" il 22 giugno 2021.